

Edoardo Longo

BANCA E MANETTA, MAGISTRATURA PERFETTA



Il ricorso avanti alla Corte di Cassazione
Per la scarcerazione di Michael Medini,
prigioniero politico sequestrato dallo Stato.

(2006)

Michael Medini, militante padano per la costituzione dei Liberi Territori Padani del Friuli e combattente contro la usurocrazia bancaria, venne arrestato mentre manifestava contro l'usura bancaria , pubblicamente e pacificamente, davanti a una banca di Valvasone nel Friuli . per destare clamore e richiamare l'attenzione sulle misere condizioni delle persone vittime delle **estorsioni legalizzate** e della **usura** praticate dagli istituti di credito, vicino al volantini e manifesti e vicino a sé aveva posto un **involucro vuoto di una bombola del gas**. Venne arrestato con l'accusa di aver voluto fare un attentato per far saltare in aria la **Banka ...** Durante la detenzione cautelare la stessa procura accertò che la bombola era vuota e inidonea ad esplodere, ma nonostante ciò, benché le accuse di **'port d'armi esplodenti'** e **'tentato disastro'** fossero ovviamente venute meno, Medini venne tenuto in carcere **illegalmente per puro odio politico nei confronti delle Idee che rappresentava.**

Venne scarcerato solo in seguito ad un ricorso in Cassazione, dopo circa sei mesi di carcere illegale.

In Internet è possibile trovare molti commenti a questa lunga **agonia** carceraria e molti articoli e documenti sono pubblicati nel mio sito Internet www.antizog.splinder.com , nella apposita sezione 'il caso di Michael Medini'.

Con questo documento rendo pubblico il testo del ricorso avanti alla Corte di Cassazione perché rende evidente la illegalità del modi operare della magistratura italiana, ormai spudoratamente al servizio di potenti lobbies finanziarie. A tale ricorso allegato un ricorso collegato che dà ancora di più l'idea della **detenzione illegale di Michael Medini : prigioniero politico perché combattente Antiusura e non allineato a sinistra.**

Pordenone, 20/08/2006.

- avvocato Edoardo Longo -

Info :

avvocato Edoardo Longo, viale della Libertà, 27 – 33170 Pordenone – Italia – email : longo.e@libero.it sito internet : www.antizog.splinder.com



**(“ Non so se è più criminale chi
una banca la FONDA,
o chi una banca la rapina.....”
- Anonimo -)**

Studio Legale
Avvocato EDOARDO LONGO
Patrocinante in Cassazione
Viale Libertà, 27 - 33170 - PORDENONE
Tel.: 0434/43170 - Fax: 0434/43130 - cell.: 338/1637425
E- Mail: longo.e@libero.it

Avv. EDOARDO LONGO
Patrocinante in Cassazione

Dott.ssa GENNY TREVISAN
Segreteria e Amministrazione

Dott.ssa GEMMA TAGLIAFERRI

Dott.ssa LARA CHIAROTTO

Patrocinatore Legale

Dottore in Giurisprudenza

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
ROMA

RICORSO EX
ART. 311 CPP.

RICORRENTE :

SIG. Michael Medini, ristretto presso la casa circondariale di Pordenone, con avv. Edoardo Longo, per nomina allegata.

ORDINANZA IMPUGNATA :

ordinanza emessa in data 13.04.2006, depositata il 18.4.06, a tutt'oggi non notificata, emessa dal tribunale del riesame di Trieste nel proc. 114-06-Mis.Pers. -197-06 RGNR.PN nei confronti del sig. Michael Medini.

ALLEGATI :

1. mandato a difensore,
2. copia ordinanza impugnata.

*

Con il presente ricorso il sig. Medini, ristretto da oltre tre mesi in misura cautelare detentiva, impugna l'ordinanza del tribunale del riesame in oggetto.
Tale ordinanza respingeva un ricorso inoltrato in data 24 marzo us dal sig. Medini (a ministero del suo difensore) con cui lo stesso impugnava una ordinanza del GIP del tribunale di Pordenone che respingeva una richiesta di **revoca di misura cautelare.**

La richiesta di revoca era motivata sostanzialmente su un punto, che costituisce un importante elemento nuovo sopravvenuto nel corso delle indagini preliminari : **la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero sulla bombola rinvenuta vicino al Medini , è risultata (come dichiarato dallo stesso in corso di interrogatorio) essere vuota e pacificamente inoffensiva.**

Alla luce di un tanto, essendosi verificata la insussistenza delle accuse mosse al sig. Medini (di 'porto di arma esplosiva' e di 'disastro') **per inesistenza dei requisiti inerenti alle stesse (la bombola era assolutamente inidonea a cagionare danni e non era un'arma esplosiva),** il difensore del sig. Medini chiedeva al GIP di revocare la misura cautelare perché essa era a quel punto inammissibile, posto che non era più possibile accusare il sig. Medini dei reati già ascrittigli, prima che la procura accertasse che l'involucro della bombola era assolutamente vuoto e inoffensivo.

Il GIP respingeva l'istanza , ritenendo 'irrilevante' la perizia e appigliandosi a una interpretazione fuorviante di una dichiarazione resa in precedente dal carabiniere Biggini, che diceva di aver svuotato il 'residuo' della bombola, dichiarazione che era invece resa intelleggibile dalla perizia, in quanto il maresciallo Biggini, interrogato dal perito Furlan, dichiarava che quello che aveva riscontrato esserci nella bombola era il residuo ineliminabile di una bombola vuota, già dichiarato **assolutamente non pericoloso e totalmente inidoneo ad esplodere dal perito Furlan, nella citata perizia.**

Il tribunale del riesame accoglieva la interpretazione fuorviante del GIP respingendo il ricorso. A ciò il tribunale aggiungeva di suo altre violazioni di norme che costituiscono parte del presente ricorso.

Va aggiunto per completezza (pur chiaramente non essendo oggetto della presente impugnazione) il seguente fatto : gli atti processuali del fascicolo giungevano al tribunale del riesame di Trieste in data **28-31 marzo us e la udienza camerale si teneva solo il giorno 13 aprile us. Non v'è chi non veda come il termine perentorio per la decisione (di 10 giorni) sia venuto meno medio tempore e la carcerazione del sig. Medini sia divenuta inefficace ed illegale. Ciò nonostante, egli è ancora in carcere.**

In data 14 aprile il sottoscritto difensore svolgeva avanti al GIP del tribunale di Pordenone richiesta di scarcerazione per la inefficacia della citata misura, ma il GIP del tribunale di Pordenone ometteva di decidere e trasmetteva l'istanza a Trieste **che a tutt'oggi non ha ancora deciso...**

Avverso invece la ordinanza di secondo grado del tribunale del riesame di Trieste interpone il sig. Medini la seguente impugnazione.



La ordinanza de quo è affetta da vari vizi di legittimità. In parte consustanziali alla ordinanza in oggetto, in parte derivanti dalla incongrua e illogica motivazione data dal GIP

al diniego di revoca, motivazione ripresa integralmente dal tribunale di secondo grado e per tale ragione qui impugnata.

MOTIVI :

1. VIOLAZIONE DI LEGGE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE. (la dichiarazione del sig. Medini Mario era già presente agli atti).(606 cpp nr c-e)

Preliminarmente va detto che il tribunale del riesame ha effettuato una palese violazione di legge e distorsione dei fatti. Il sottoscritto , all'udienza camerale del 13 aprile, ha depositato una dichiarazione testimoniale del sig. Medini Mario (padre dell'imputato) che lo stesso ha prodotto avanti ai Carabinieri di Casarsa (PN). Il tribunale del riesame ha ritenuto tale documentazione tardiva e inammissibile e non la ha presa in considerazione. Grave sbaglio del tribunale che ha pure contestualmente distorto i fatti. Tale mia produzione non era una produzione **nuova** (peraltro ammissibile, alla luce pure del successivo motivo di impugnazione) **ma era solo una riallegazione di un documento già agli atti processuali, pretermesso dal GIP nella sua faziosa ordinanza,che volli depositare ex novo per praticità del tribunale che altrimenti avrebbe dovuto andarselo a cercare agli atti.**

In realtà, è evidente come il tribunale non abbia mai letto gli atti processuali, perché altrimenti avrebbe trovato de plano tale documento (in originale !) depositato a suo tempo coscienziosamente dai Carabinieri. Voler dichiarare inammissibile tale deposito è quindi un evidente errore con relativa violazione di legge (il documento in originale era già presente agli atti da mesi !), nonché rappresenta una macroscopica **deformazione dei fatti e un evidente travisamento degli stessi.**

Il fatto che, credendo il tribunale che fosse la prima volta che tale atto venisse depositato, tale produzione (di fotocopia di documento già presente agli atti) venisse dichiarata inammissibile e non presa in considerazione, sfalsa completamente la successiva decisione del tribunale ed è una macroscopica violazione di legittimità.

Il fatto poi che il tribunale si lamenti trattarsi di una fotocopia e non di un originale è circostanza alquanto grottesca, posto che l'originale è agli atti processuali che erano sotto il naso degli illustri componenti del collegio. Né poteva essere ovviamente depositato altro originale, come suggerisce sommessamente la **logica**

Oltre che affetto da vizio di violazione di legge (la dichiarazione del sig. Medini Mario andava esaminata e non dichiarata inammissibile), oltre che ad essere una palese distorsione dei fatti (tale dichiarazione era presente in originale agli atti processuali), tale capo della ordinanza impugnata si presenta anche **affetto da palese illogicità....**

2. VIOLAZIONE DI LEGGE (il codice processuale ammette la enunciazione di motivi nuovi anche all'udienza camerale avanti al tribunale del riesame). (606 cp lett. C-b)

Va detto che i motivi nuovi altro non sono che una evidente enucleazione a sé stante dei motivi impliciti di diritto evidenti nei motivi enunciati in precedenza. Senza esistenza di un 'arma esplodente (la bombola era vuota) non è possibile comminare misure cautelari detentive perché né è di ostacolo la rigorosa determinazione della legge in ordine ai casi rigorosi in cui essa viene ammessa.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE (il GIP nella impugnata ordinanza ha ommesso di richiedere il parere al pubblico ministero. Nullità assoluta dalla ordinanza del GIP lett. c).

Nella ordinanza impugnata il GIP dichiara di aver avuto il parere favorevole del pubblico ministero alla revoca della misura. In realtà il fatto è lievemente diverso come è stato accertato dal sottoscritto con verifica in cancelleria. Il pubblico ministero (che aveva pur dato comunque un parere favorevole pochi giorni prima a seguito del deposito di analoga istanza, non venne espresso parere al momento in oggetto. Pertanto, ritiene il sottoscritto che la ordinanza del GIP sia da ritenersi affetta da difetto di contraddittorio, vizio di legittimità configurabile in nullità assoluta che si riverbera anche sulla successiva ordinanza del tribunale del riesame che viene qui impugnata.

4. ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE, DISTORSIONE DEI FATTI E VIOLAZIONE DI LEGGE (il GIP e conseguentemente il tribunale del riesame hanno violato i limiti di legge nella valutazione delle prove non avendo indicato tutti gli elementi processuali, né i criteri adottati, e avendo qualificato come 'gravi' indizi – di fatto la sola primigenia dichiarazione del maresciallo Biggini – fatti che non lo erano e che erano addirittura favorevoli all'indagato).(606 cpp lett. C- e)

E' ben vero che la Corte di Cassazione non può entrare nel merito delle valutazioni dei fatti svolta dal giudice, a è altrettanto vero che i poteri di discrezionalità del giudice di merito non sono **illimitati ... essi debbono sottostare a dei precisi criteri ermeneutici (garanzia ai cittadini, in specie in ambito di limitazione del diritto alla libertà personale). E' la violazione di tali criteri ermeneutici che viene qui dedotta come motivo di impugnazione. La violazione di detti criteri è costituisce evidente violazione di legge e la motivazione sul punto appare quindi affetta da illogicità. La pretermessa valutazione di molti elementi di fatto (tutti favorevoli all'imputato...), la distorta valutazione del solo elemento apparentemente contrario all'imputato (primigenia dichiarazione del Maresciallo Biggini) : sono violazioni dell'obbligo di**

motivare in modo completo e corretto che conducono a ritenere il punto qui impugnato anche illegittimo perché fondato su evidente distorsione dei fatti.

In effetti, emerge dalla ricostruzione dei fatti svolta dal GIP (e dal tribunale del riesame che l'ha avvallata de plano) una ricostruzione dei fatti assolutamente difforme dal vero, qualunque sia poi la valutazione del vero che il giudice poi ne faccia.

La 'fotografia' dei fatti fatta dal giudice per decidere sul punto della istanza è errata, falsa, omissiva di molti elementi e distorta rispetto alla sua logica lettura.

Ne deriva una valutazione conclusiva di questo quadro distorto che è a nocumento dell'imputato, ma è anche a nocumento della giustizia, poiché si basa su omissione di fatti rilevanti, sottovalutazione di fatti nuovi importantissimi (es. la perizia del perito Furlan) , la distorsione di fatti apparentemente contrari all'imputato (es. primigenia dichiarazione del maresciallo Biggini). La motivazione del giudice, quindi, appare illogica rispetto alle stesse risultanze processuali. Ciò perché il giudice e il tribunale non hanno rispettato i canoni di corretta ricostruzione dei fatti. Non interessa qui censurare il giudizio conclusivo, bensì il modo ermeneutica sbagliato, omissivo e illogico, cui il giudice è pervenuto. Sbagliando nelle premesse, nel metodo (e quindi, passaggio logico successivo, nel risultato).

La violazione consiste proprio nell'aver violato i limiti alla discrezionalità nel merito del giudice. La discrezionalità trova dei limiti precisi : a) il giudice deve valutare tutti gli elementi di fatti emersi in indagini, 2) non può leggerli in modo diverso dalla realtà e in modo logico fra loro, 3) deve essere in grado di coglierne il senso in termini di accertamento o no di fatti oggetto di causa.

- **Circostanze processuali OMESSE O PRETERMESSE.**

Lungo è l'elenco delle risultanze processuali favorevoli all'imputato che sono state pretermesse dalla valutazione del giudice e del tribunale, circostanze che alla luce della esperita perizia, dovevano essere oggetto di nuova valutazione :

- **La dichiarazione del sig. Medini.**

Trattasi della dichiarazione di cui sopra con cui il sig. Medini diceva che la bombola era un involucro vuoto che tenevano da anni a casa loro vuota.

- **La scritta 'gas-panik'.**

Scritta vergata a fianco della banca volta a richiamare l'attenzione dei passanti (l'esatto contrario di chi vuole compiere indisturbato un atto eclatante) , non certo un comportamento di chi voglia agire indisturbato per far esplodere un ordigno.

- **La dichiarazione dell'imputato che la bombola era vuota e serviva solo ad attirare l'attenzione.**

Rilevanza intuitiva.

- **L'imputato era a volto scoperto.**

L'esatto contrario del comportamento di chi volesse far deflagrare un ordigno.

- **Il fatto è avvenuto in pieno giorno e in pieno centro.**

L'esatto contrario di chi volesse far deflagrare un ordigno senza essere né riconosciuto, né fermato prima dell'atto . in realtà il sig. Medini non voleva far esplodere niente, ma voleva solo richiamare l'attenzione della gente alla sua protesta pacifica contro le Banche.

- **La contestuale affissione di volantini.**

Volantini quasi a firma. Medini. L'esatto contrario di chi voglia agire indisturbato per far saltare un ordigno. Nessuno lo farebbe richiamando l'attenzione di gente che potrebbe impedirglielo, anzi, alzando scritte tipo 'gas-panik'....

- **I precedenti delle manifestazioni pubbliche pacifiche del sig. Medini (= manifesti, taze-bao, manifesti avanti al tribunale, incatenamento avanti alla Camera di Commercio).**

Agli atti risultano i precedenti delle iniziative politiche del sig. Medini sempre connotate da clamorosità (per attirare attenzione e curiosità e dare eco alle stesse) e dall'essere **manifestazioni pacifiche !** Esibizione di manifesti (avanti al tribunale di Pordenone), scritte murali vistose , taze-bao fuori dal suo locale e avanti al tribunale, incatenamento avanti alla Camera di Commercio di Pordenone, ecc...ecc..). Tutto ciò fa comprendere che l'idea (allarmante, non si discute) di manifestare avanti ad un Banca con una bombola vuota per attirare l'attenzione, non era altro che una nuova forma di protesta politica clamorosa , ma priva di volontà dannosa. Ciò dimostra anche **che era vero quanto dichiarato dal sig. Medini circa il fatto che la bombola era assolutamente vuota e l'intento della esibizione conclamata della stessa era a soli fini di attirare l'attenzione della gente alla sua protesta (l'esatto contrario del primigenio quadro accusatorio che non regge più dopo la perizia Furlan).**

- **Circostanza processuale INTERPRETATA IN MODO DIFFORME AI FATTI (= la primigenia dichiarazione Biggini : essa non afferma che la bombola avesse del gas in grado di esplodere).**

Il giudice sbaglia nel dare un senso diverso dal vero alla primigenia dichiarazione del maresciallo Biggini. La si legga con onestà di intenti e con obiettività.

- **Anche il 'residuo 'lascia odore e sibila a ugello aperto.**

E' notorio che l'odore del gas viene aggiunto per avvertire che anche di una minimissima presenza di gas. L'esistenza di odore nulla dice sulla quantità di gas che segnala. Inoltre, anche il residuo minimo (inoffensivo) di gas che rimane sempre in una bombola anche vuota emette dall'ugello aperto un sibili, che però nulla dice sulla quantità di gas presente e/o che fuoriesce.

- **Il residuo è ineliminabile.**

Tale residuo infinitesimale è ineliminabile attraverso la semplice apertura dell'ugello. E' un fatto notorio. E' confermato dalla dichiarazione del sig. mario Medini. Non stupisce che il maresciallo Biggini abbia tenuto aperto per 5 minuti la bombola. Essa era comunque vuota e il residuo minimo era inidoneo ad esplodere. Ed è ineliminabile dall'ugello, tant' è vero che il perito Furlan lo ha trovato ancora al momento della perizia. Ma è assolutamente innocuo, come dice la perizia.

- **Non si può credere che il Maresciallo Biggini e il suo aiutante abbiano rischiato l'esplosione se il gas presente fosse significativo.**

La circostanza è intuitiva.

- **Fatto nuovo NON VALUTATO. (= la perizia Furlan: essa integra e non smentisce la dichiarazione del Biggini).**

In realtà la perizia Furlan non è contraddetta dalla primigenia dichiarazione del maresciallo Biggini, ma la integra. Lo stato della bombola era lo stesso in cui fu periziata.

- **Il Furlan ha ascoltato il Biggini.**

Nella CTU si dichiara che venne ascoltato il maresciallo Biggini ed è evidente che lo stesso ha riferito le stesse cose al perito il quale ha tratto le sue conclusioni tecniche.

- **Non c'è contraddizione fra le 2 dichiarazioni, anzi.**

Se si fa caso a quanto sopra esposto risulta evidente che quello che ha trovato il Biggini era il 'residuo' inoffensivo trovato anche dal tecnico Furlan. Interrogato il Biggini ha confermato la perizia del Furlan. La primigenia dichiarazione va letta alla luce della successiva perizia.

- **E' provato che il residuo non è pericoloso.**

Lo ha detto a chiare lettere il perito Furlan. La bombola era non pericolosa fin dal suo rinvenimento.

- **Non è possibile dimostrare il contrario di quanto affermato dal tecnico Furlan (non c'è stata perizia al momento del sequestro, l'accertamento è irripetibile).**

Anche questa circostanza è intuitiva. Non si può onestamente dedurre altro che la bombola era nello stesso stato in cui venne periziata, né è possibile affermare il contrario. Il Biggini non ha fornito elementi al Furlan che possano andare in senso difforme. Non esiste alcun quadro di gravi indizi di colpevolezza, anzi è l'esatto contrario, per quanto concerne lo stato della bombola all'atto del rinvenimento.

- **Violazione dei criteri logici di VALUTAZIONE .**

E' agevole cogliere come GIP e tribunale abbiano forzato il quadro emerso e abbiano dato una ricostruzione distorta dei fatti (al di là delle valutazioni). I criteri ermeneutici violati sono i seguenti :

- **Omissione di importanti elementi di fatto.**
- **Non sono stati presi in considerazione tutti gli elementi ai fini di una valutazione unitaria.**
- **Non è stata rilevata la concordanza di tutti gli elementi in favore dell'imputato.**
- **È stato giudicato 'grave' un indizio che non accerta alcun fatto rilevante .**
- **Evidente inesistenza di un quadro di 'gravi indizi'.**

E' evidente quindi che non esiste quel **grave quadro indiziario** a giustificazione di una misura draconiana come quella in atto. Il solo elemento che l'ordinanza impugnata pone in danno dell'imputato è la primigenia dichiarazione del maresciallo Biggini, ma a ben

vedere essa non è significativo elemento d'accusa, ma addirittura è un elemento a favore dello stesso imputato, perché non permette di dire che nella bombola all'atto della verifica dei carabinieri, ci fosse del gas idoneo a cagionare danni.

Non è un indizio sufficiente per tenere in carcere nessuno, posto che il 'residuo' è provato essere inoffensivo.

E solo residuo è stato trovato nella bombola.

Ne consegue che tale elemento indiziario, lungi dall'essere univoco e serio, è interpretabile addirittura a favore dell'imputato (come dice anche il Furlan). Gli indizi tutti, invece, concorrono a dimostrare proprio quanto dichiarato dal perito Furlan, e cioè che la bombola era vuota e inidonea ad esplodere.

Pertanto, il fatto (dichiarazione Biggini) è ben lungi dall'essere grave, perché NON RENDE NOTO IN ALCUN MODO L'ELEMENTO DI FATTO ATTORNO A CUI RUOTA: 'QUANTO' GAS C'ER ANELLA BOMBOLA AL MOMENTO IN CUI I CARABINIERI APRIRONO L'UGELLO?

Questo fatto non è accertato, né accertabile, né ora, né per il futuro.

L'indizio' è quindi altamente lacunoso, perché NON ACCERTA NULLA !!

Pertanto è privo del requisito della gravità, idoneo a motivare una carcerazione cautelare, in presenza di una perizia che esclude la capacità offensiva della bombola.

Nel diritto anglosassone, dove è codificato il concetto di 'habeas corpus' il sig. Medini sarebbe immediatamente scarcerato.

Nel nostro diritto, un 'indizio' che non accerta il fatto solo rilevante (che sarebbe : < quanto > gas c'era nella bombola quando i carabinieri aprirono l'ugello ?QUALCUNO FORSE Può ONESTAMENTE DIRE CHE TALE FATTO SAREBBE PROVATO ??)) necessario, non è un indizio GRAVE. Non è neppure in indizio. Alla luce di ciò è addirittura evidente che il sig. Medini debba essere assolto de plano. Con un tale 'indizio' non può certo essere trattenuto in carcere.

Non è un indizio un fatto che non accerta nulla di concreto, tanto meno può essere ritenuto un indizio 'grave'. Come indizio è insufficiente, non grave. Il che è l'esatto opposto concettuale.

Non v'è chi non veda il carattere di illogicità della impugnata ordinanza, che non risulta, né lo risulta la relativa ordinanza del GIP, dotata di un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova, né risulta articolata attraverso passaggi logici dotati della indispensabile saldezza. Inoltre è evidente che tale lacuna si riverbera anche come elemento di nullità della relativa ordinanza che non valuta gli elementi a favore dell'imputato (totalmente pretermessi e sopra evidenziati) e dà una valutazione di "gravità" alla dichiarazione primigenia del Biggini che invece non ha quei profili di gravità, perché è smentita dalla successiva perizia, dalle dichiarazioni interpretative ivi rese dal Biggini e per la semplice ragione che non accerta nulla di rilevante (quantum significativo o no di gas all' apertura della bombola).

5. *Violazione di legge (violazione dell' art. 292 cpp – cfr. 606 cpp lett. b).*

Va detto inoltre che è evidente che il sig. Medini non potrà mai essere condannato per le ipotesi di 'porto d'armi esplodenti' e 'disastro', per cui la ordinanza è nulla anche per il fatto che manca ogni relativa previsione di condanna di forte spessore e pertanto anche sotto questo profilo la impugnata ordinanza difetta di logicità e di legittimità, in quanto è in palese violazione della norma che impone un calcolo prognostico di condanna per una carcerazione cautelare.

6) ILLOGICITA' e DISTORSIONE DEI FATTI (il perito ha escluso che tale bombola fosse in grado di produrre danni) (606 cpp lett. C-e)

L'ordinanza effettua anche una distorsione dei fatti e una illogicità manifesta anche nel valutare il senso e la lettera della perizia Furlan.

La perizia Furlan è divisa in due parti : una parte preliminare **astratta** (cosa può produrre in astratto una bombola piena di gas) e una parte **centrale concreta** (valutazione della reale pericolosità della bombola sequestrata).

Il perito Furlan non dice che la bombola sequestrata potrebbe essere pericolosa, ma parla di una pericolosità in astratto di una bombola piena, **giungendo senza ombra di dubbio ad escludere tale pericolosità nel caso specifico della bombola sequestrata.**

La perizia Furlan non lascia adito a dubbi : quella bombola non poteva esplodere, né cagionare danni a persone o cose. Il perito è categorico, non possibilista.



Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore


Ricorre

Alla Suprema Corte di Cassazione affinché la stessa, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare la impugnata ordinanza e per l'effetto anche la relativa ordinanza cautelare del GIP e , con le forme e le procedure di legge, dichiarare la cessazione di efficacia e /o nullità della misura cautelare in oggetto e disporre la remissione in libertà del ricorrente sig, Michael Medini.

Con rispettosa osservanza.

Pordenone, lì 26/04/2006.

- Avvocato Edoardo Longo -



„Der Gott des Juden ist das Geld. Und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist.“

Studio Legale
Avvocato EDOARDO LONGO
Patrocinante in Cassazione
Viale Libertà, 27 - 33170 - PORDENONE
Tel.: 0434/43170 - Fax: 0434/43130 - cell.: 338/1637425
E- Mail: longo.e@libero.it

Avv. EDOARDO LONGO
Patrocinante in Cassazione

Dott.ssa GENNY TREVISAN
Segreteria e Amministrazione

Dott.ssa GEMMA TAGLIAFERRI

Dott.ssa LARA CHIAROTTO

Patrocinatore Legale

Dottore in Giurisprudenza

AVANTI ALLA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
ROMA

Ricorso ex art. 111 costituzione.

ATTO IMPUGNATO :

ordinanza del 15.04.2006 pronunciata dal GIP del tribunale di Pordenone dott. Eugenio Pergola, con cui veniva trasmessa al tribunale di Trieste una richiesta di scarcerazione immediata ex artt. 309 cpp e 306 cpp nr. 9 e 10 di Medini Michael nel proc. Nr. 197 – 06 rgnr.

DOCUMENTI ALLEGATI :

1. mandato,
2. istanza di scarcerazione immediata.

★

Il sottoscritto avv. Edoardo Longo quale difensore fiduciario del sig. Medini Michael giusta nomina allegata,

espone :

- In data 14.04.2006 il sottoscritto difensore inoltra al GIP del tribunale di Pordenone una istanza nel proc. 197-06 RGNR inerente il sig. Medini Michael.

- In tale istanza, qui allegata in copia, il sottoscritto difensore evidenziava come fosse intervenuta la inefficacia di un provvedimento di detenzione cautelare a carico del proprio assistito, essendo spirato da tempo il termine di cui all'art 306 cpp nr. 9 e 10. In effetti, con riferimento alla ivi citata impugnazione al tribunale del riesame, risulta che gli atti processuali vennero inviata dal tribunale di Pordenone a tale tribunale in data 27 marzo e la successiva udienza camerale si tenne solo il 13 aprile successivo, ben dopo il termine perentorio di giorni 10.
- La legge prevede che a decidere su una richiesta di scarcerazione immediata per tale motivo ben possa essere il giudice del procedimento principale (il GIP del tribunale di Pordenone, nel caso di specie), se investito della richiesta dal Difensore, come è avvenuto.
- Con l'ordinanza qui impugnata, invece, il GIP del tribunale di Pordenone dott. E.Pergola, inviava invece tale istanza al tribunale di Trieste, con ciò venendo meno all'obbligo di decidere sulla rituale istanza proposta dal difensore e **dilazionando oltre misura la carcerazione illegittima del sig. Medini (la legge prescrive la IMMEDIATA scarcerazione) , vieppiù trasmettendo la decisione, in modo quanto meno inopportuno, proprio al tribunale che si è reso responsabile della citata violazione (la prudenza insegna : ' nemo iudex in re propria...')**.
- Ciò premesso, intende il sottoscritto difensore impugnare detta ordinanza per i seguente

MOTIVO :

violazione di legge , erronea applicazione della legge e inosservanza delle norme processuali (artt. 606 cpp lett b) e c).

L'ordinanza di trasmissione della istanza per competenza al tribunale di Trieste appare in violazione della norma di cui 306 cpp, in quanto il giudice investito della richiesta di decisione è il GIP del tribunale di Pordenone. La mancata decisione da parte di tale giudice appare inoltre anche illegittima in quanto :

- **Viola l'obbligo di IMMEDIATA scarcerazione** = in attesa della notorie lungaggini processuali (oggetto vieppiù della richiesta di scarcerazione immediata) , la carcerazione illegittima del sig. Medini viene protratta indecorosamente, benché la legge prescriva al giudice investito della richiesta la immediata scarcerazione ed è in violazione della lettera e dello spirito della norma de quo.
- **Viola il principio dell'ordinamento per cui 'NEMO JUDEX IN RE PROPRIA' =** demandare al tribunale che ha prodotto la violazione processuale impugnata la decisione in ordine alla stessa appare alquanto illegittimo, poiché non è mia opportuno , né ammesso che il giudice che ha compiuto una violazione debba decidere anche sulla stessa, per evidenti ragioni di opportunità, legittimità e diritto. Tanto più che una ordinanza in materia di scarcerazione immediata è irrevocabile. Non v'è chi non veda anche sotto questo profilo la illegittimità della ordianza del GIP dott. Pergola qui impugnata.

★

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

Ricorre

Alla Ecc.ma Corte di Cassazione affinché, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare la impugnata ordinanza disponendo che la decisione sulla citata richiesta di scarcerazione venga presa dal GIP del tribunale di Pordenone.

Con osservanza.

Pordenone, lì 19/04/2006.

- avvocato Edoardo Longo-

